

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



LE AZIONI IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

LA DISCIPLINA DELLA TUTELA RISARCITORIA CONTRO IL DANNO AMBIENTALE

Direttiva 2004/35/CE del 21 Aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale.



E' stata recepita dalla Parte VI del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Il danno ambientale (Art. 300)

co. 1: «Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

co. 2: Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria (...)

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

LE COMPETENZE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente (art. 299 co. 1)



Comma 2

..normalmente in collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo"

Comma 3

..nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione".



Articolazione competenze del MATTM: [D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142](#)

Art. 9 lett. j), attribuisce alla DG SVI due distinte linee di attività:

La
prima

- *“Predisposizione dell'attività istruttoria, in collaborazione con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale”.*

La
seconda

- *“Titolarità delle azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza ministeriale, nonché in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni”.*

D.M. 19 gennaio 2015 n. 18, Art. 6, attribuisce alla DG STA la *“Cura dell'attività istruttoria per l'individuazione e la quantificazione del danno ambientale, con riferimento ai procedimenti di bonifica di interesse nazionale ai fini dell'azione di risarcimento e ripristino in sede civile e penale e dell'adozione di ordinanze per la riparazione, ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

LE AZIONI

**1. Azione di
prevenzione
(Titolo II)**

**2. Azione di
ripristino
(Titolo II)**

**3. Azione
risarcitoria
(Titolo III)**



**Le azioni del MATTM in materia di danno
ambientale ai sensi della Parte VI del D.lgs.
152/2006**



1. LA MINACCIA IMMINENTE DI DANNO E L'AZIONE DI PREVENZIONE (ART. 304)

“minaccia imminente di danno”

Rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale (art. 302 co. 7)

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, **il Ministro ha facoltà di:**

- chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
- **ordinare all'operatore** di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
- **adottare egli stesso le misure di prevenzione** necessarie con eventuale azione di rivalsa nei confronti dell'operatore, nel termine di cinque anni dal pagamento effettuato.



2. IL DANNO AMBIENTALE E L'AZIONE DI RIPRISTINO (ART. 305)

Quando si è verificato un danno ambientale **il Ministro ha facoltà** di:

- **chiedere** all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente;
- **adottare, o ordinare all'operatore** di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
- **ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie**;
- **adottare** egli stesso le suddette misure con eventuale azione di rivalsa.



Potere di controllo sulle misure di ripristino: gli operatori, una volta individuate le possibili misure per il ripristino ambientale, le presentano per l'approvazione al Ministro dell'Ambiente, il quale deciderà quali misure da attuare in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale (art. 306).

LA RICHIESTA DI INTERVENTO STATALE (ART. 309)

Gli Enti territoriali, le persone, fisiche e giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale possono procedere alla *“richiesta di intervento statale”* disciplinata dall'art.309 presentando “denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale”.

Il Ministro:

- ❖ valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse correlate
- ❖ informa i soggetti istanti in merito ai provvedimenti assunti a riguardo.


3. L'AZIONE RISARCITORIA

L'azione risarcitoria deve essere esercitata in forma specifica e solo “*se necessario, per equivalente patrimoniale*” (**infrazione comunitaria n. 2007/4679** - art. 5 bis, D.L. 25.09.2009, n. 135, convertito nella L. 20.11.2009, n. 166 - **permanenza della violazione** - art. 25, L. 06.08.2013, n. 97, per rispondere al parere motivato complementare C (2012)228.

L'allegato III alla parte VI del TUA prevede che le misure di riparazione possano essere di tre tipi: primaria, complementare e compensativa.




L'azione risarcitoria si manifesta in due tipologie di intervento attuabili in via alternativa:



Art. 311

Azione risarcitoria
in forma specifica

La via giudiziaria



Art .313
L'ordinanza

La via
amministrativa



L'azione risarcitoria in forma specifica (art. 311)

“Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale (...)”.

- Comma 1

...quando, a seguito del verificarsi di un danno ambientale, l’adozione delle misure di riparazione da parte dei soggetti obbligati a porle in essere “risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti”, il Ministro dovrà determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e dovrà agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

- Comma 2

L'ORDINANZA (ART. 312 E SS.)

La seconda via di intervento, rappresentata dalla procedura dell'ordinanza-ingiunzione, è disciplinata dall'art. 312 e ss. del D.lgs. 152/2006.



L'alternatività

Art. 315: «*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale*».


La procedura



L'istruttoria

Si svolge ai sensi della Legge 241/1990 e l'emanazione della ordinanza da parte del Ministro, secondo l'art. 313, dovrà avvenire quando, all'esito dell'istruttoria, sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino.





La prima ordinanza (Art. 313 co. 1)

Il Ministro, con una ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge ai responsabili del fatto, il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica, che dovrà essere attuato entro un termine fissato che, ai sensi dell'art. 314, dovrà comunque essere non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga.

L'ordinanza deve essere emessa:

- ❖ entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'istruttoria;
- ❖ entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore (art. 313 co. 4)



La seconda ordinanza (art, 313 co. 2)

Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e nelle modalità prescritti...

Il Ministro:

- ❖ determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure di riparazione
- ❖ con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti.

Nuovo Titolo VI bis Codice Penale

L. 22 maggio 2015 n. 68

“Delitti contro l’ambiente”

Art. 452 bis: Inquinamento ambientale : E' punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 quater Disastro ambientale: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.



Art. 452 decies: Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, nonché per il delitto di cui all'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 452 duodecies: Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.



Nello svolgimento della attività istruttoria finalizzata all'accertamento del danno ambientale e la sua quantificazione, il MATTM si avvale del supporto tecnico del

Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

Istituito con L. 28 giugno 2016, n. 132



Art. 3, comma 1, lett. D: «attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici».





I DECRETI ATTUATIVI

Art. 299 comma 5: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce ((...)) ai sensi i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.

Art. 311 comma 3: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente.



LE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE GENERALE SVI : I NUMERI



■ 2015/2016 ■ 2017 ■ 2018



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

Avv. Danilo Margaroli

**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI**

SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

